

Civile Sent. Sez. L Num. 21373 Anno 2018

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 29/08/2018

SENTENZA

sul ricorso 28201-2014 proposto da:

S.P.A. C.F. in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA
presso lo studio dell'avvocato
rappresentata e difesa dagli avvocati
giuf;

2018

1750

- **ricorrente** -

contro

- /1 -

- UNIONE DEI SINDACATI AUTONOMI

e

3, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , rappresentate e difese
dall'avvocato , giusta delega in
atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

S.P.A.,

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 23/2014 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata
il 24/05/2014 r.g.n. 59/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato per delega Avvocato

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Trento -sezione distaccata di Bolzano-, con sentenza nr. 23 del 2014 (14.5.2014-24.5.2014) ha accolto parzialmente l'appello della / - (Unione dei sindacati autonomi)- nonché della / - Settore trasporto e ferrovie-, associazione sindacale aderente all / (d'ora in avanti «OO.SS.») e respinto quello incidentale di spa avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano (nr. 266 del 2011) che, pronunciando sull'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della legge nr. 300 del 1970, su ricorso delle indicate OO.SS., aveva dichiarato antisindacale il diniego opposto da s.pa. nel riconoscere i permessi ai sensi dell'art. 30 della legge nr. 300 del 1970 ed, altresì, nel rifiutare di aprire un tavolo di trattative per pervenire ad una determinazione del monte ore di permessi retribuiti.

2. La Corte distrettuale, per quanto qui solo rileva, riconosciuta la legittimazione attiva delle OO.SS., ha dichiarato antisindacale la condotta consistita nel non riconoscere alle predette organizzazioni, costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina, tutti i diritti e le prerogative attribuite per legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (in particolare per non aver riconosciuto i permessi sindacali retribuiti nel monte ore previsto dai CCNL in essere - art.9 comma 2 del CCNL delle attività ferroviarie del 2003- nonché per non aver riconosciuto in sede di riunioni e relazioni industriali gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai sindacati firmatari dei CCNL aderenti alle Confederazioni Maggiormente Rappresentative sul piano nazionale) dovendo interpretarsi, a seguito del referendum abrogativo dell'art. 19 della legge nr. 300 del 1970, l'equiparazione - e quindi l'estensione dei diritti e delle prerogative stabilite dagli artt. 9 del dpr nr 58 del 1978 e 5 bis del dl nr. 148 del 1993- come

riferita alla nuova nozione di «rappresentatività effettiva» (sindacati stipulanti).

3. La Corte distrettuale osservava, comunque, che, nel caso di specie, per ciò che riguardava i permessi, i CCNL erano stati firmati anche dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Per la cassazione di tale sentenza S.p.A. ha proposto ricorso articolato in tre motivi. Le OO.SS. hanno resistito con controricorso. E' rimasta intimata SpA. Sono state depositate memorie dalla parte ricorrente e da S.p.A.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 dpr nr. 58 del 1978.

1.1. Secondo la parte ricorrente, l'art 9 avrebbe esteso alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche i diritti riconosciuti alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale solo per ciò che concerne la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e l'esercizio delle attività sindacali (*id est* diritti di natura sostanziale); non anche i diritti di natura processuale (art. 28 della legge nr. 300 del 1970).

1.2. In ogni caso e sotto un diverso profilo, difetterebbe, comunque, il presupposto della «nazionalità» per l'accesso alla speciale tutela di repressione della condotta antisindacale; i sindacati aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, infatti, non hanno di per sé dimensione nazionale e non sono pertanto automaticamente legittimati al ricorso ex art. 28 della legge nr. 300 del 1970.

2. Con il secondo motivo, è dedotta – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del DPR nr. 58 del 1978 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi.

2.1. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui postula una corrispondenza tra la previsione dell'art. 19 della legge nr. 300 del 1970 e quella dell'art. 9 del DPR nr. 58 del 1978 che non troverebbe, invece, alcun riscontro nel dato normativo.

2.2. La Corte territoriale avrebbe interpretato le norme come se le stesse consentissero un meccanismo di «rinvio aperto» nel senso che l'una (l'art. 9) si sarebbe adeguata alle modifiche apportate all'altra (l'art. 19) con la conseguenza che l'equiparazione e l'estensione andrebbero riferite ai diritti e prerogative riconosciuti alle «associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva».

2.3. Secondo la parte ricorrente, l'art. 9 del DPR nr. 58 del 1978, dopo il referendum abrogativo del 1995, continuerebbe a trovare applicazione in relazione a tutte le norme di legge che si riferiscono ai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (in via esemplificativa, art. 1 DL 726 del 1984 – contratti di solidarietà – art. 4 legge 223 del 1991 – mobilità – art. 7 legge 196 del 1997 – lavoro interinale-) ma non più in relazione all'art. 19 della legge nr. 300 del 1970.

3. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 *bis* del DL nr. 148 del 1993 e degli artt. 12 e 14 delle Preleggi.

3.1. E' censurata la decisione nella parte in cui dichiara la sussistenza di una condotta antisindacale in relazione al mancato riconoscimento dei permessi sindacali retribuiti nel monte ore previsto dall'art. 9, comma 2, del CCNL delle Attività Ferroviarie del 2003 ed in relazione al mancato riconoscimento in sede di riunioni e relazioni industriali degli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai sindacati firmatari dei CCNL.

3.2. L'equiparazione sancita dall'art. 5 *bis* in esame alle sole confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale escluderebbe il riconoscimento di diritti e prerogative riconosciuti, invece, a livello contrattuale alle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi.

4. Il ricorso è infondato.

5. Osserva il Collegio che appare opportuno anteporre, all'esame dei motivi, la normativa di riferimento, nei limiti che qui interessa.

5.1. Il D.P.R. nr. 58 del 1978, art. 9, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali», stabilisce:

«Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla L. 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

5.2. La maggiore rappresentatività della confederazione beneficiaria è soggetta ad una procedura di accertamento (su cui v. Cass. SS.UU. nr. 9026 del 2009), ma nella specie tale qualità non è in contestazione per le OO.SS. ricorrenti.

5.3. Il D.L. nr. 148 del 1993, art. 5 *bis*, conv. in legge nr. 236 del 1993, aggiunge:

«Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

6. La descritta disciplina è stata già compiutamente esaminata da questa Corte (Cass. nr. 10848 del 2006 e da Cass. nr. 15083 del 2015).

6.1. E' stato osservato che le norme sopra riportate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica (art. 6). Si tratta indiscutibilmente di un valore primario dell'ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni

immediate e indipendenti. Lo dimostra sia la *sedes materiae* della norma, sia l'evidente collegamento con gli artt. 2 e 3 Cost., stante la garanzia della sfera di protezione, in termini di tutela positiva, non per il singolo in quanto cittadino, bensì al gruppo quale minoranza, e di attuazione effettiva del principio di uguaglianza.

6.2. La premessa è funzionale all'affermazione che, nell'interpretazione di tali norme, opera il criterio, più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale «eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione » (v., per tutte, C. cost. n. 198 del 2003).

7. Ciò posto, il D.P.R. nr. 58 del 1978, art. 9, ha sancito «l'equiparazione *ope legis* delle confederazioni maggiormente rappresentative tra i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»; il D.L. nr. 148 del 1993, art. 5 *bis*, conv. in legge nr. 236 del 1993, ha aggiunto « l'estensione dei diritti e delle prerogative riconosciute dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

8. In particolare, avuto riguardo all'interpretazione della prima norma (art. 9), disponendosi con essa l'estensione dei diritti e delle prerogative attribuite dalla legge, la modifica normativa conseguente al referendum incide sull'ambito di questi diritti e prerogative, ma non certo sul precetto di estensione degli strumenti di sostegno.

8.1. In altri termini, taluni diritti sono stati soppressi per tutti i sindacati (è il caso del diritto *ex lege* dei sindacati al versamento, mediante ritenuta sulla retribuzione, da effettuarsi a cura del datore di lavoro, delle quote associative: art. 26, comma 2 e 3, St. lav.); per altri diritti, invece, sono cambiati i presupposti, essendo ora attribuiti ai sindacati che hanno sottoscritto contratti collettivi (art. 19 St. lav. nuovo testo) con la conseguenza che, come da questa Corte affermato (cfr. Cass. 10848 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2006 cit.), «la lettura in senso costituzionale della norma di sostegno dei sindacati della Provincia di Bolzano impone di estendere ad essi i diritti e le prerogative che la legge collega alla nuova nozione di rappresentatività effettiva».

9. Quanto alla seconda norma (art. 5 *bis*), le sentenze richiamate (Cass. nr. 10848 del 2006 e Cass. nr. 15083 del 2015) hanno sancito che «i diritti e le prerogative riconosciute da un contratto collettivo nazionale di lavoro a determinati sindacati vanno estesi alle associazioni sindacali, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, che non siano compresi tra i soggetti stipulanti, indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si è così determinata», precisando anche che «una lettura diversa della norma [...] finirebbe per svuotarla di reali contenuti».

10. A tali interpretazioni occorre assicurare continuità in questa sede, sicché risulta agevole lo scrutinio del secondo e terzo motivo che vanno rigettati, avendo l'Appello distrettuale, a fondamento del *decisum*, applicato correttamente i principi di diritto di questa Corte di cui si è innanzi detto.

11. Merita, invece, maggiore riflessione il primo motivo, con il quale parte ricorrente contesta la legittimazione ad agire delle OO.SS. con il procedimento ex art. 28 della legge nr. 300 del 1970.

12. La censura è infondata nella parte in cui assume che il comma 1 dell'art. 9 del DPR nr. 58 del 1978 estenderebbe alle associazioni esclusivamente i diritti di natura sindacale aventi carattere sostanziale.

12.1. L'interpretazione riduttiva, a giudizio della Corte, non trova fondamento nella norma di legge e contrasta con le finalità sopra individuate.

12.2. L'ampia formula utilizzata e l'estensione dei diritti riconosciuti da norme di legge «[...]comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali» deve ritenersi comprensiva, soprattutto alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è detto, di ogni diritto, tanto di natura sostanziale quanto di tutela giudiziale («esercizio di tutte le attività (anche di tutela) sindacale»), che la legge riconosce alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Quanto al diverso profilo di censura, l'art. 28 della legge nr. 300 del 1970 attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio «agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse», così dettando un criterio di selezione che, come ripetutamente osservato da questa Corte, sicuramente non è coincidente con quello di cui all'art. 19 della medesima legge (sia nella formulazione antecedente il referendum che di quella successiva).

13.1. Tuttavia, osserva il Collegio che il criterio della «nazionalità» non può che intendersi in senso relativo, ovvero rispetto alla categoria di riferimento nel suo complesso.

13.2. Il concetto di diffusione «nazionale» deve cioè riferirsi non alla necessità che l'associazione operi su tutto il livello nazionale ma che sia esistente ed operante nell'ambito territorialmente rilevante per la specifica categoria considerata e dunque, come nella specie, anche solo in certe regioni o province.

13.3. L' -pacificamente- è la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa, in ambito nazionale, delle associazioni costituite esclusivamente da lavoratori dipendenti, nella Provincia di Bolzano, appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina e la /l è associazione alla stessa aderente.

13.4 D'altronde, impedire alle odierne associazioni sindacali l'accesso alla forma di tutela sindacale disciplinata dall'art. 28 della legge nr. 300 del 1970, per difetto della qualità di «organismo locale di associazione sindacale nazionale» significherebbe ridurre o, comunque, significativamente limitare la portata dell'equiparazione che, invece, si è inteso attuare, in contrasto con l'interpretazione *secundum constitutionem*.

14. Il motivo va dunque complessivamente rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che

liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19.4.2018